



Via Enrico Mattei, 17 – 61032 Fano (PU)

Partita IVA: 01474680418

Telefono 0721 83391 – Fax 0721 830750

www.asetservizi.it

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE
DI ASET SPA - CIG (77977277E1)**

TRA

L'Ing. Marco Romei, nato a Schaffhausen (CH) il 25/04/1965 e residente a Fano in via Don G. Gentili, 22, C.F. RMOMRC65D25Z133A che interviene in nome e per conto di Aset SpA di seguito "ASET", in qualità di procuratore speciale, giusta procura atto rep 6914 registrato al n. 3173-1T del 26/05/2017 iscritta al registro imprese della CCIAA di Pesaro ed Urbino in data 29/05/2017;

E

Federico Eugenio Riccardi, nato a Matelica (MC) il 08/02/1974 e residente in Osimo (AN) (CAP 60027) in Via Rodi 5/B e domiciliato per la carica presso la sede societaria, C.F. RCCFRC74B08F051D, che interviene in nome e per conto della Società Astea Energia Spa con sede in Via Guazzatore, 163 – 60027 Osimo (AN) – C.F. e P.IVA 02078510423, in qualità di Amministratore Delegato della Società per come risulta dal Registro imprese archivio ufficiale della CCIAA, di seguito "FORNITORE";

Premesso

- che con Determina a contrarre del Direttore Tecnico n.1/2019 è stato autorizzato l'affidamento della fornitura in oggetto, per l'importo annuale presunto a base di gara di €

1.870.000,00 iva esclusa per una quantità complessiva annua presunta di circa 11.324.998 KWh (Fornitura BT/ MT);

- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con verbale n. 3 del 11/06/19, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato a tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale d'appalto ad **Astea Energia Spa** con sede in Via Guazzatore, 163 – 60027 Osimo (AN) – C.F. e P.IVA 02078510423 con prezzo medio fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale per la componente materia prima energia pari a **60,8399 €/MWh** derivato dai seguenti prezzi unitari per fascia:

- prezzo fisso in fascia F1 pari a **69,25 €/MWh** moltiplicato per il consumo totale presunto 2.435,992 MWh/anno;

- prezzo fisso in fascia F2 pari a **68,25 €/MWh** moltiplicato per il consumo totale presunto 2.925,002 MWh/anno

- prezzo fisso in fascia F3 pari a **53,75 €/MWh** moltiplicato per il consumo totale presunto 5.946,436 MWh/anno

- che a seguito della verifica della documentazione, eseguita su **Astea Energia SpA**, trasmessa dagli Istituti competenti in materia di regolarità contributiva, regolarità fiscale, casellario giudiziale e della documentazione inviata non sussistono cause ostative a contrattare con la Committente;

- che la verifica antimafia per **Astea Energia SpA**, richiesta il 21 maggio 2018 presso la BDNA, risulta essere in istruttoria pertanto ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011 si procede sotto condizione risolutiva espressa in caso di informazione antimafia interdittiva;

- che in esito alle verifiche di cui sopra, l'aggiudicazione è divenuta efficace con provvedimento del Responsabile del Procedimento Ing. Marco Romei n. 9/19 prot. n. 7936/19 del 11/06/2019. Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa e gli allegati come parte integrante e dispositiva del presente contratto.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'appalto

ASET è una Società per Azioni, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 08.08.2000,n.267 come modificato ed integrato dall'art. 23bis del D.L.n.112/2008, costituita con Deliberazione del Consiglio Comunale di Fano.

La Società cura il ciclo integrato dell'acqua, la pubblica illuminazione, il servizio di igiene urbana, la discarica le farmacie ed il verde pubblico nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino.

In tale veste intende affidare l'appalto per la fornitura di energia, somministrati da un produttore, o da un grossista di energia elettrica (nel seguito FORNITORE) all'utilizzatore ASET, unitamente alla emissione di un flusso elettronico mensile fornito nelle modalità espresse nell' articolo 8.

L'importo complessivo a base di gara, da considerarsi indicativo, incluso oneri per il servizio di dispacciamento dell'energia, per il servizio del trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), per le maggiorazioni (componenti A e UC) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell'IVA, sarà contabilizzato a consumo, secondo le indicazioni del presente Contratto e sulla base dell'offerta del fornitore.

Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- Allegato N. 1: Anagrafica e sedi EE Aset (presente nei documenti di gara)
- Allegato C: Modulo offerta

Il corrispettivo è comprensivo di tutti i costi diretti ed indiretti che il FORNITORE dovrà sostenere per eseguire la fornitura di cui al presente Contratto e nessuna pretesa aggiuntiva potrà essere avanzata dal FORNITORE, né potranno essere addebitati ad ASET costi di attivazione e/o inizio fornitura.

ASET garantisce che i Punti di Prelievo indicati risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici.

ART. 2

Caratteristiche delle utenze

La tipologia degli impianti gestiti da Aset S.p.A. ed oggetto della presente fornitura (v. Allegati) riguardano:

- a. Impianti di depurazione;
- b. Impianti di potabilizzazione;
- c. Impianti di sollevamento idrico dell'acqua;
- d. Impianti di sollevamento fognario;
- e. Discarica;
- f. Rete di pubblica illuminazione;
- g. Farmacie comunali
- h. Utenze di servizi (Uffici, magazzini e centri di manutenzione).

ART. 3

Condizioni generali di fornitura

I punti di prelievo di cui al presente appalto, identificati nell'Allegato n. 1 di cui ai documenti di gara.

Il FORNITORE si impegna, previo rilascio da parte di ASET delle necessarie deleghe per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con il Distributore attuale di ASET o con altri soggetti, necessari per il buon esito della fornitura.

Il FORNITORE si impegna ad assistere ASET affinché produca tutti gli atti e documenti di propria competenza.

Con riferimento ai dati di cui all'Allegato n. 1, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno complessivo (BT + MT) annuo di ASET è pari a circa **11.324.998 KWh** (Fornitura BT/ MT).

Il valore di consumo sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna in alcun modo ASET. Tale quantità sarà soggetta alle normali variazioni esogene e suscettibile di variazioni comprese in $\pm 20\%$ dell'energia annua totale.

Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno di ASET, seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.

In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli

impegni e a ridurre i costi sostenuti da ASET, che si riserva la facoltà di accettare o meno le proposte in tal senso formulate.

In qualsiasi momento ASET potrà richiedere al FORNITORE la produzione di resoconti sulla fornitura in essere. Il FORNITORE si impegna ad eseguire detti resoconti senza che ciò possa costituire alcun aggravio di costi.

A tal fine si precisa che sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché le eventuali rendicontazioni di cui ai precedenti capoversi.

ASET si impegna a ritirare e a corrispondere la totalità dell'energia modulata, fornita dal FORNITORE e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali definiti.

Oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, il FORNITORE si obbliga a:

a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell'ARERA;

b. soddisfare l'intero fabbisogno di ASET, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto e per tutti i punti di prelievo (Allegato n. 1). Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause dipendenti dalla volontà del FORNITORE, questi si impegna a corrispondere ad ASET gli eventuali, maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica, fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di ASET al risarcimento di eventuali ulteriori danni;

c. comunicare tempestivamente ad ASET le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

d. fornire il flusso di fatturazione con frequenza mensile e nel formato elettronico indicato da ASET (vedi Art. 8);

e. assicurare un servizio clienti dedicato, che risponda ad un numero verde e/o altro sistema, con onere e spese a suo esclusivo carico, attivo dalle ore 9.00 alle ore 17.00 tutti i giorni lavorativi dell'anno;

f. rendersi sempre e comunque parte attiva nella gestione di eventuali tematiche e/o problematiche di carattere tecnico che insorgano durante la fornitura, dando conto ad ASET delle iniziative intraprese.

ART. 4

Inserimento, sospensione e cessazione di punti di prelievo

Sarà facoltà di ASET, in vigore del contratto, richiedere la fornitura di energia, con decorrenza dal primo giorno del mese utile, presso ulteriori punti di prelievo.

In ogni caso, il consumo complessivo previsto per i suddetti nuovi punti di prelievo non potrà eccedere il 20% del consumo contrattuale complessivo.

Sarà inoltre in facoltà di ASET, in vigore del contratto, richiedere la sospensione temporanea e/o la disattivazione della fornitura in alcuni punti di prelievo.

E' fatto obbligo per il FORNITORE di accettare tali condizioni, agli stessi prezzi e patti contrattuali, fermi restando i vincoli sui volumi contrattuali globali stabiliti al precedente art. 3.

In ogni caso, è fatto divieto al FORNITORE di sospendere, interrompere, limitare o modificare la somministrazione per qualsivoglia ragione e ciò anche nel caso di sospensione dei pagamenti e/o di altre eventuali misure cautelative adottate da ASET a seguito di contenzioso aperto con il FORNITORE per errori macroscopici di fatturazione e/o ritardi inammissibili di congruaggio non tempestivamente corretti dal FORNITORE; in tali evenienze, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1460 C.C., il FORNITORE rinuncia espressamente a sollevare l'eccezione di inadempimento di ASET.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, per cause anche indipendenti dalla volontà del FORNITORE, ma non di forza maggiore, quest'ultimo dovesse trovarsi nella impossibilità di fornire l'energia necessaria, il FORNITORE sarà obbligato a corrispondere ad ASET gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative, fino alla scadenza naturale del contratto e fatto salvo il diritto di ASET al risarcimento del maggior danno.

ART. 5

Garanzie di continuità e qualità del servizio

Il FORNITORE garantisce, per quanto di sua competenza, la continuità della fornitura, salvi i casi di forza maggiore, nel qual caso rilevano le previsioni di cui al successivo art. 12.

L'energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa dal FORNITORE nella rete nazionale, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità di settore.

La fornitura dell'energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo di ASET.

ART. 6

Durata e decorrenza contrattuale

Il contratto d'appalto avrà durata annuale, con inizio della fornitura a decorrere dalle ore 0:00 del 01/08/2019 e sino alle ore 23:59 del 31/07/2020 e si intenderà automaticamente concluso alla data di scadenza, senza necessità di ASET di comunicare la relativa disdetta.

ASET si riserva la facoltà di procedere alla consegna della fornitura sotto le riserve di legge.

ART. 7

Offerta del corrispettivo unitario di fornitura

Nel corrispettivo di fornitura, indicato nella premessa, e meglio specificato nell'Allegato C – Offerta Economica Allegato al presente contratto, sono inclusi:

1. Gli oneri di trasporto sulle reti estere vigenti al momento della stipula del Contratto;
2. Il contributo dovuto all'assegnazione di diritti di importazione assegnate e le bande di capacità produttiva CIP 6, attribuibili ad Aset S.p.A.;
3. Gli oneri connessi alla gestione dello sbilanciamento (art. 40 della delibera ARERA 111/06) che risultano integralmente a carico del fornitore;
4. Gli oneri connessi derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) in atmosfera (direttiva 2003/87/CE);
5. Gli oneri derivanti dall'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi);
6. I costi per il servizio di acquisto, commercializzazione e vendita dell'energia elettrica nonché i costi sostenuti per la gestione commerciale del Cliente .

7. I corrispettivi del servizio di informatizzazione per la comunicazione ad Aset S.p.A. dei dati di misura;

8. Gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall'applicazione della normativa per emission trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.);

Nel corrispettivo di fornitura differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, offerto dal Fornitore non sono inclusi:

1. Il corrispettivo per il servizio di trasporto (corrispettivi di misura, corrispettivi di trasmissione; corrispettivi di distribuzione) e le eventuali penali di energia reattiva corrispondente alla normativa tariffaria fissata dall' Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ed applicata in relazione a ciascun Punto di Prelievo di Aset S.p.A.;

2. Le perdite in rete, come definite dalla normativa vigente, alle quali saranno applicati i prezzi offerti;

3. Le componenti A di cui all'art. 2 della delibera dell'ARERA n. 108/00 del 15 giugno 2000 e s.m.i.;

4. Le componenti UC previste per il libero mercato;

5. La componente MCT a copertura dei costi derivanti dalle misure di compensazione territoriale;

6. L'onere di aggregazione delle misure;

7. I corrispettivi di dispacciamento (di cui all'art. 44, 45, 46, 48 e 73 della delibera ARERA 111/06 e successivi aggiornamenti);

8. Tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del Fornitore ed all'acquisto da parte di Aset S.p.A. dell'energia elettrica oggetto del Contratto;

9. Le maggiorazioni e imposte dovute per legge.

Detti costi, nella misura stabilita dall'ARERA per il mercato libero, saranno riportati dal FORNITORE, senza maggiorazioni, nella fattura emessa nei riguardi di ASET.

ART. 8

Formato elettronico di trasmissione delle fatture, pagamento e tracciabilità dei flussi fin.ri

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Il FORNITORE emetterà fatture mensili, in rapporto ai consumi elettrici della totalità delle utenze, riferite ai consumi di ASET del mese precedente. La trasmissione della documentazione relativa a ciascuna fattura per energia elettrica dovrà essere effettuata, a cura del FORNITORE, con le seguenti modalità:

Trasmissione dei dati di fatturazione composto da due file,

1. un file unico per tutti i punti di fornitura in formato XLS relativo al flusso informatico conforme alle regole di formattazione dell'Allegato n. 3, ed esattamente conforme all'esempio (Allegato n. 4) dei documenti di gara;
2. Un file unico compresso contenente tutti i PDF corrispondenti alle fatture del flusso di fatturazione per di ogni singolo punto di fornitura o un unico PDF contenente la fatturazione multipunto con i dettagli di ciascun Punto di fornitura Fatturato.

I file di fatturazione di cui al punto **1 e 2.** dovranno essere scaricabili eventualmente via web ed accessibili tramite login e password o trasmessi con modalità per cui venga garantita la consegna (es. messaggio PEC).

L'avviso dell'emissione di un flusso di fatturazione, nei formati e nelle modalità di cui ai precedenti punti **1. e 2.**, indicante nell'oggetto la quantità di fatture ed importo totale, sarà inoltrato dal FORNITORE, tramite PEC (posta elettronica certificata), ai seguenti indirizzi:

- fatture@cert.asetservizi.it

e per conoscenza:

- g.magini@asetservizi.it
- e.gaudenzi@asetservizi.it
- m.santini@asetservizi.it

I punti **1. e 2.** dovranno essere rispettati per ogni flusso di fatturazione. Eventuali disallineamenti saranno risolti da ASET mediante Ditta esterna (Uno Informatica S.r.l.), che gestisce il software di gestione tecnico-amministrativa dei cicli di fatturazione (Elettraweb), ed i relativi costi sostenuti da ASET verranno addebitati integralmente al FORNITORE inadempiente, previa decurtazione del corrispettivo ad esso spettante per la fornitura.

Resta inteso che ASET non rilascerà alcuna fidejussoria bancaria a garanzia dell'esatto, puntuale e integrale pagamento delle fatture emesse dal FORNITORE per la fornitura di energia.

Il pagamento avverrà 30 gg dffm.

Le parti sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. In particolare le fatture ex art. 3 L.n° 136/2010 dovranno contenere nelle coordinate bancarie le disposizioni in seno al C.C. dedicato alla gestione contrattuale unitamente al CIG di riferimento di cui al presente contratto.

Il Fornitore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, provvederà a notificare tempestivamente alla Committenza oltre ai dati bancari di cui sopra, anche i nominativi dei Soggetti chiamati ad operare su di esso. Si impegna, infine a notificare eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito e/o persone delegate.

ART. 9

Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il FORNITORE è tenuto ad effettuare tempestivamente e nei termini massimi previsti, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni, comunque competenti, che la Legge prevede in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica sul libero mercato, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la stipula del contratto il FORNITORE manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.

ART. 10

Imposte e tasse

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE, a mezzo PEC, ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte contraente si impegna a porre a disposizione dell'altra, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari, nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.

ART. 11

Cauzioni e garanzie richieste

L'esecuzione del presente contratto è garantita dalla cauzione definitiva n. 28019962930 del 03.05.2019 per l'importo di € 85.029,97 rilasciata da Tokio Marine HCC a favore di ASET S.p.A. avente tutte le caratteristiche richieste, con data di inizio la stessa del presente contratto e validità fino al rilascio della dichiarazione di svincolo da parte di Aset spa.

ART. 12

Interruzione fornitura per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il FORNITORE è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente, sia per le vie brevi (telefono) che in forma scritta (fax, e-mail, etc.), assicurandosi che l'informazione sia stata effettivamente ricevuta dal Cliente.

È fatto obbligo a ciascuna delle Parti contraenti di assumere le iniziative opportune al fine di collaborare e di adoperarsi per ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura, di cui all'Allegato n. 1 che - in gran parte dei casi - sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

ART. 13

Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti

Il subappalto è ammesso con le modalità stabilite dall'art. 105 del d.lgs. 50/16. I pagamenti relativi alle forniture rese dal subappaltatore verranno effettuati dal FORNITORE, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto, ASET

procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture successive in favore del FORNITORE. È fatto espresso divieto di cessione, in tutto o in parte, del Contratto d'appalto, a pena di nullità, ai sensi della legge n. 58/98.

La cessione dei crediti derivanti dal presente appalto è disciplinata dall'art. 106 del d.lgs. 50/16.

ART. 14 Controversie

Per ogni controversia relativa al contratto di fornitura sarà competente il Foro di Pesaro Urbino.

Ogni "Allegato" al presente Contratto forma parte essenziale dello stesso. Il presente Contratto sarà modificato di diritto con le disposizioni che l'ARERA riterrà necessario inserire e tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Contratto.

Il contratto prevederà l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali.

Tutte le controversie tra ASET e il FORNITORE, tanto durante il corso della fornitura, quanto al termine della stessa, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto artt. 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/16 saranno deferite dall'Autorità Giudiziaria - Foro di Pesaro Urbino, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

ART. 15 Penali

Senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze, anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Contratto, e fatti salvi i casi di forza maggiore, di cui al precedente art. 12, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Contratto, ASET, previa contestazione degli addebiti, potrà applicare al FORNITORE penalità secondo quanto di seguito riportato e riferito a ciascun punto di consegna dell'energia elettrica:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di Attivazione della fornitura, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al FORNITORE;
- € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato invio mensile delle fatture;

- € 200,00 (duecento/00) per ogni mancato invio del “report mensile”.

Le penali saranno comunicate al FORNITORE a mezzo fax o via e-mail certificata. Con riferimento al DPR 633/72, il FORNITORE emetterà fattura al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (fuori ambito IVA) emessa da ASET. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ASET a causa dei ritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Superato tale limite, ASET si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese al FORNITORE, fermo restando il risarcimento del maggior danno ai sensi del Codice Civile.

ART. 16

Risoluzione del contratto

ASET ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., nei seguenti casi:

- A. in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero ripetute rispetto agli obblighi contrattuali ed alle prescrizioni del presente Contratto;
- B. nell'ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, in aggiunta ai provvedimenti cautelativi ivi previsti;
- C. quando il FORNITORE non dia più corretta esecuzione alla fornitura ad esso affidata;
- D. nei casi di divieti di cui ai precedenti articoli;
- E. nel caso in cui le penalità superino complessivamente il 10% dell'importo contrattuale;
- F. in caso di intervenuta presentazione di domanda di concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta del FORNITORE.

Il consenso scritto di ASET per il prosieguo del rapporto contrattuale è necessario in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del FORNITORE, ai sensi della vigente normativa.

La facoltà di risoluzione è esercitata da ASET con il semplice preavviso scritto di 30 giorni, senza che il FORNITORE abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto ASET è legittimata ad affidare a terzi la fornitura, in danno del

FORNITORE. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto di ASET al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esonerano il FORNITORE dalle responsabilità, civili e penali, in cui esso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ASET SPA

Ing. Marco Romei

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

ASTEA ENERGIA S.P.A.

Federico Eugenio Riccardi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa